



**16970/15**

Oggetto

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**\*TRIBUTI**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**R.G.N. 3455/2010**

**SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE**

Cron. **16970**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 08/07/2015
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere - PU
- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Rel. Consigliere -
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3455-2010 proposto da:

[redacted] SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA in  
persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA [redacted]

[redacted] presso lo studio  
dell'avvocato [redacted] che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato [redacted] giusta  
delega a margine;

2015

2463

**- ricorrente-**

**contro**

COMUNE DI [redacted] in persona del Sindaco pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA [redacted]

presso lo studio dell'avvocato  
che lo rappresenta e difende giusta delega a  
margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 29/2009 della  
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il  
02/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO  
CHINDEMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato che ha  
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato  
per delega dell'Avvocato che ha chiesto  
il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per  
l'inammissibilità e in subordine accoglimento del  
ricorso.

3455/10

Fatto

Con sentenza n. 29/09/09, depositata il 2.2.2009, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l'appello del Comune di [redacted] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n. 103/04/2006 dichiarando legittimo il rifiuto del rimborso ICI, per gli anni 2002-2004, nei confronti della [redacted] società cooperativa agricola a r.l.

Rilevava, al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale che deve essere assoggettato ad ICI il fabbricato strumentale di una cooperativa a nulla rilevando la natura agricola dell'attività svolta nell'immobile ed esercitata dalla cooperativa.

La [redacted] impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 9, c. 3-bis D.L. 557/93, conv in l. 133/94, mod. dal DPR 139/98 e art. 42 bis D.L. 159/2007), dovendosi riconoscere carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cod. civ., e in particolare destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative, con conseguente esclusione dall'applicazione dell'ICI delle relative unità immobiliari.

Il Comune di [redacted] si è costituito con controricorso.

La società ha presentato memoria.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.7.2015, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Non è oggetto di contestazione la natura agricola dell'attività esercitata ma la sola esenzione dell'ICI per le costruzioni strumentali necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola.

Il nuovo testo dell'art. 9, comma 3 bis D.L. n. 557/93, conv. con l. 133/1994 prevede che *“ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 3135 del codice civile e in particolare destinate:...i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da*



*cooperative e loro consorzi....”*

Occorre verificare se tale norma abbia natura innovativa e, sia quindi, irretroattiva, non applicabile ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore (1.12.2007), oppure abbia natura di interpretazione autentica, applicabile anche alle annualità oggetto del giudizio (2002-2004).

Una serie di elementi fattuali e logici inducono a ritenere la natura interpretativa della norma e la sua applicazione retroattiva ponendo fine il legislatore con la nuova normativa a dubbi interpretativi e contrasti di giurisprudenza sulla non assoggettabilità ad ICI dei fabbricati di proprietà delle cooperative esercenti attività agricole specificando che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 D.L.557/93.

La Corte Costituzionale, con sentenza 22.7.2009, n. 227 ha sancito che è costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 3 Cost. (con assorbimento delle questioni ulteriori), l'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede l'irripetibilità di quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, ivi comprese le cooperative agricole cui la citata normativa fa espresso riferimento. La disposizione non solo è irragionevole per la chiara contraddizione in cui cade il legislatore il quale, avendo provveduto nel senso della insussistenza dei presupposti per l'insorgere della obbligazione, interviene, sia pure con diversa norma, onde limitare gli effetti della precedente, nel senso di rendere irripetibile quanto già, peraltro sine causa, versato, ma la stessa è anche incompatibile col rispetto del principio di eguaglianza in quanto fonte di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a determinare un trattamento peggiore di chi abbia erroneamente pagato un'imposta non dovuta rispetto a quello di chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2 prevede che "Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) sancisce che "Ai fini dell'ICI: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere

iscritta nel catasto edilizio urbano...";

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14: prevede che "Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni";

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cod. civ., e in particolare destinate: ...: i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative ...".

Oggetto della presente controversia riguarda fabbricati che sono di proprietà di una cooperativa di produttori agricoli e nei quali si svolgono attività di "trasformazione" dei prodotti agricoli e, quindi, rientra nella categoria dell'oggetto della norma estraibile dalla disposizione contenuta nel D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, nel testo modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222, poc'anzi riprodotto. La massima sotto la quale sussumere il caso controverso è, pertanto, la seguente: "non è oggetto di ICI il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci".

Non trova, quindi, applicazione, quale criterio di esclusione dell'ICI dei fabbricati rurali, la distinzione tra proprietario del fabbricato (la società cooperativa) e titolari dei terreni agricoli asserviti (soci della cooperativa) e non assume rilevanza l'iscrizione nel catasto dei fabbricati.

La soluzione così adottata trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale 2 luglio 2009, n. 227, la quale si è espressa, con riguardo alla disposizione contenuta nel D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, nel seguente modo: "Con essa si afferma, attribuendo



all'enunciazione il valore di norma di interpretazione autentica, e, quindi, con effetti indiscutibilmente retroattivi - dato che si richiama lo specifico comma dello statuto del contribuente che disciplina questo genere di normazione - che le costruzioni rurali aventi le caratteristiche indicate nel più volte citato D.L. n. 557 del 1993, art. 9, come modificato dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, non si considerano fabbricati ai fini dell'imposizione ICI". Risulta così abbandonata fin dall'introduzione dell'ICI, come criterio di esclusione dall'ICI dei fabbricati rurali, la distinzione fra titolare del fabbricato (società cooperativa) e titolari dei terreni agricoli asserventi (soci della cooperativa) e non ha alcuna rilevanza l'iscrizione nel catasto dei fabbricati.

I requisiti per individuare la ruralità delle unità immobiliari sono disciplinati dal cit. art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, nel testo modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 e prescindono dalle modalità di determinazione del reddito d'impresa. (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10355 del 20/05/2015)

Inoltre il settore cooperativo gode di un regime agevolativo di esenzione di imposte (DPR 601/73, titolo III), prevedendo l'esenzione dall'IRES dei redditi conseguiti dalle società cooperative agricole o loro consorzi nel'esercizio di ...."manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici ..."e non rientra tra i soggetti a cui si applica l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La successiva abrogazione a decorrere dal gennaio 2012 della citata normativa (comma 1 bis art. 23 D.L. 207/2008) non ha effetto retroattivo e non incide sulla pregressa disciplina dell'ICI, ma trova giustificazione nell'intento di rendere compatibili le norme col nuovo regime IMU, rientrando successivamente tali fabbricati nel campo di applicazione dell'IMU

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto l'originario ricorso introduttivo, con condanna del Comune al rimborso dell'ICI, oltre interessi legali dal pagamento.


La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell'intero giudizio

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società. Dichiarata compensate le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8.7.2015


Il Consigliere relatore



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA

4

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 19 AGO 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA